

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO
AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
DELLA POLIZIA DI STATO DI TOR DI QUINTO – VIALE DELLE FORNACI DI
TOR DI QUINTO N. 64 - ROMA**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO (Contratto)

1. Il Consigliere Delegato pro-tempore D.ssa _____ debitamente delegato alla stipula
2. L’Impresa _____ con sede in _____ Via _____, _____ – CAP _____ - P.I. _____ rappresentata dal _____, nato a _____ () il _____, in _____ qualità _____ di _____ della _____ munito dei poteri di firma in virtù _____; i quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto seguente.

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Pubblica Sicurezza secondo le modalità indicate nella Legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale Pubblica Sicurezza è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto inoltre alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del D.P.R. n. 1361/61;
- l’area e gli immobili insistenti su area demaniale golenale data in uso al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., per la realizzazione del Centro Sportivo, in cui la società appaltatrice presterà i servizi oggetto del presente contratto;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

“l’Amministrazione della pubblica sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del DPR 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”.

- con bando di gara a procedura aperta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data _____ e sulla Gazzetta Europea in data _____ è stata indetta una gara ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto *dei servizi di pulizia dei locali, degli impianti sportivi e delle attrezzature presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto*, meglio descritti nell’allegato capitolato speciale d’oneri e da realizzarsi presso il Centro Sportivo, sito in via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 – Roma;

- a detta gara ha partecipato l’impresa sopra indicata che è risultata aggiudicataria ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’esito della verifica delle offerte pervenute secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al quale è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione con provvedimento n. _____ del _____;

- l’impresa ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all’allegato capitolato speciale d’oneri, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di mano d’opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto e degli eventuali imprevisti;

- l’impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato speciale d’oneri definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio di pulizia e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte;

- l’impresa conferma di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;

- l’impresa ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € _____/00) stipulata con la Compagnia _____ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto, o, qualora la durata sia inferiore, l’Istituto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rinnovare la polizza citata per il periodo rimanente;

- l’impresa ha prestato garanzia definitiva sotto forma di _____ per un importo di € (...../00) calcolata ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione n. 7 dell’11/09/2007 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La garanzia deve avere una durata pari a quella del presente Contratto o, qualora la durata sia inferiore, l’impresa, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rinnovare la garanzia per il periodo rimanente;

- in data..... l’Ente, ai sensi dell’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, ha acquisito la certificazione rilasciata dalla Prefettura di Roma relativa alle informazioni in ordine al rispetto della normativa antimafia;

- in data l’Ente ha acquisito la certificazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di ;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- in data il Fondo ha acquisito la certificazione rilasciata dagli enti assicurativi e previdenziali comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa;
- in data l'Impresa ha consegnato all'Ente la dichiarazione di cui all'art. 1 commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, sottoscritta dal legale rappresentante;
- in data l'Impresa ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall'Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali oggetto del servizio, così l'uso dei locali potrà subire variazioni in ragione di esigenze di servizio del Centro Sportivo presso cui viene esercita l'attività;
- la struttura in cui si svolge il servizio del Centro Sportivo è situata all'interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente ai Soci appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., alle famiglie degli aventi diritto, eventuali ospiti e convenzionati e altri aventi diritto individuati dal Regolamento del Centro Sportivo;
- l'Impresa, prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi, comunque denominati, da esse richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del contratto, non sono dalla stessa trasferibili o modificabili e dovranno essere riconsegnati alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio, ecc.) alla cessazione del contratto per qualunque causa, qualora il Fondo di Assistenza non ritenesse opportuno subentrarvi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti, valore delle premesse e degli allegati)

Nel presente Capitolato Amministrativo:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. è indicato con le parole "Fondo di Assistenza", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____, è indicato con la parola "Impresa", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'Impresa delle attività relative ai servizi di pulizia dei locali, degli impianti sportivi e delle attrezzature comprese le dotazioni

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto di Roma consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nell'annesso Capitolato che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte la fornitura di cui sopra.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dai capitoli che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica e dal progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- b) dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che si allega al presente contratto;
- c) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, s.m.i.;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- f) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- g) dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 successive modifiche e integrazioni;
- h) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili.

Articolo 4

(notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 31 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dal Fondo di Assistenza, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto)

L'appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso, per anni 3 (tre).

Il Fondo di Assistenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione,

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 9. L'Impresa, alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di liberare l'area concessa in uso dal Fondo di Assistenza da tutto il materiale utilizzato per il servizio.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte del Fondo.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta del Fondo di Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento - Oneri a carico dell'Impresa)

Il presente contratto ha un valore di €. _____ (Euro _____) esclusa I.V.A..

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa percepirà mensilmente dal _____ al _____, l'importo di €. _____ esclusa I.V.A.

Per il mese di _____ l'importo sarà determinato dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato successivamente alla fine del mese di servizio prestato, dietro presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore.

Le fatture sono presentate al Direttore del Centro Sportivo, che le rimette al Fondo di Assistenza al più presto possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione da parte dell'Impresa, previa verifica che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, termini e prescrizioni del contratto e da cui risulti l'attestazione di regolare esecuzione e del nulla osta al pagamento con timbro e firma del Direttore del Centro Sportivo.

Per ottenere i pagamenti, l'Impresa deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo al Fondo di Assistenza, per ogni pagamento, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente o, ove già in possesso, il DURC in corso di validità.

I pagamenti vengono disposti dal Fondo di Assistenza, c.f. n. 80183070582 entro **90 giorni** dalla data della fattura, ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento. Il corrispettivo sarà accreditato a cura della B.N.L. - sportello Ministero dell'Interno - Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico sul conto corrente bancario n. _____ della Banca _____ codice IBAN _____ intestato a _____.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo di Assistenza eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore dell'Impresa.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti al Fondo Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa, la richiesta delle autorizzazioni amministrative, licenze e degli oneri connessi, compresa l'eventuale certificazione di conformità, eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il servizio fornito.

Articolo 7

(Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente Contratto e potrà essere soggetto ad adeguamento solo a decorrere dal secondo anno e in misura corrispondente alle variazioni del costo della manodopera.

Il corrispettivo pattuito al netto di I.V.A., sarà soggetto a revisione annuale ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

Ai sensi di tale norma, i canoni annuali di aggiudicazione saranno rinegoziati tenendo conto di tutte le condizioni e modalità qualificanti il servizio alla data di pubblicazione sulla G.U. dei prezzi di mercato di cui al citato comma 6 purché la pubblicazione stessa avvenga entro la durata del contratto.

Articolo 8

(Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine, che non potrà essere inferiore a 10 giorni, decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Fondo di Assistenza della fissazione del termine. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta polizza fideiussoria n. _____ del _____ della _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, risulta essere del 10% dell'importo totale dell'appalto riferito ad anni 3 (tre), quantificato in €. _____.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia, progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo di Assistenza, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo di Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 20, sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 10

(Verbale di avvio di esecuzione e di stato d'uso dei locali, degli impianti sportivi e delle attrezzature e materiali dell'Ente – Vestiario e dotazioni per il personale)

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un "Verbale di avvio di esecuzione" in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica. Verranno indicate le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere messi a disposizione dal Centro Sportivo, dando atto del relativo stato d'uso. La messa a disposizione di dette attrezzature non implica l'obbligo per il Fondo di Assistenza di garantirne l'efficienza e la disponibilità per l'intera vigenza contrattuale. Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate, od insufficienti, dovranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

Nel medesimo verbale dovranno essere indicati gli strumenti e i mezzi offerti dall'Impresa in sede di gara nel progetto tecnico. Il Fondo di Assistenza ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell'attrezzatura offerta in sede

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

di gara. L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

L'Impresa è tenuta ad usare le aree e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultimo di chiedere il ripristino nello stato originario.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione delle attrezzature, del vestiario e dotazioni per il personale, a cura dell'Impresa, e dei materiali di proprietà del Fondo di Assistenza, nonché al relativo rilascio ed inventario, le parti fanno rinvio a quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato e nel progetto allegato all'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 11

(Personale impiegato)

L'Impresa è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'oneri, nelle dichiarazioni di offerta economica e tecnica, presentate in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore del Centro Sportivo, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli impianti sportivi e delle attività interessate dal servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti o aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati.

Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- le spese per l'acquisto delle uniformi per il proprio personale;
- le spese per i materiali necessari allo svolgimento del servizio, inclusi gli accessori ed i prodotti di consumo per i bagni e gli spogliatoi, detti prodotti non saranno forniti dal Fondo di Assistenza.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni emanate dal Fondo nell'intento di mantenere sui luoghi di lavoro un contegno adeguato da parte del personale dipendente, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale, secondo le modalità indicate.

L'Impresa comunica per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività al fine di consentire il rilascio delle

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

autorizzazioni di accesso alla struttura. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Fondo può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo di Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo di Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifico lavoro, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e sull'impiego dei prodotti chimici.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irrepreensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'Impresa è tenuta a segnalare al Direttore del Centro Sportivo, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni provocati nell'esecuzione dei servizi.

Sono a carico dell'Impresa tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi ed ai locali a seguito dell'utilizzo di prodotti non conformi alle vigenti normative.

Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro delle presenze che l'Impresa si impegna a mettere a disposizione del Fondo di Assistenza sin dall'inizio dell'appalto.

Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio di pulizia, si rinvia alle specifiche previste nel disciplinare e nel capitolato, richiamando l'attenzione sul rispetto delle fasce orarie programmate, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro Sportivo. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con il Fondo di Assistenza ed il Direttore del Centro.

Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, la reperibilità di n. 1 (una) unità di personale a disposizione del Centro Sportivo per ogni necessità, durante gli orari non coperti dal servizio. Detto personale, contattabile su utenza fissa/mobile indicata dall'Impresa, dovrà intervenire entro 1 (una) ora dalla chiamata.

Articolo 12

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo di Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono soltanto alle dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

A tal fine l'Impresa è obbligata, su richiesta del Fondo di Assistenza a far prendere visione dei contratti di lavoro dei dipendenti impiegati presso il Centro Sportivo, comprovanti l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nei servizi.

Articolo 13

(Responsabilità dell'impresa)

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Ditta che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti del Fondo di Assistenza.

In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

L'impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti del Fondo Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Impresa di mantenere il Fondo Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Il Fondo Assistenza metterà a disposizione dell'Impresa, presso il Centro Sportivo, spogliatoi e locali da adibire a deposito dei materiali e delle attrezzature della Ditta necessari per l'espletamento del Servizio; l'Impresa consentirà in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte del Fondo.

È fatto divieto alla Ditta di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle prescrizioni delle Autorità competenti e delle disposizioni emanate dal Direttore del Centro Sportivo.

Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuito al Fondo di Assistenza per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.

L'Impresa è tenuta, infine, nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti anche ecologici conformi alle specifiche normative vigenti.

Articolo 14

(obblighi in materia igienico sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con quanto indicato nei Capitolati. L'Impresa è obbligata a rilasciare al Fondo di Assistenza l'attestazione del possesso della certificazione sanitaria richiesta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 15

(Tutela contro azione di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto del Fondo di Assistenza e del Centro Sportivo che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa dovrà munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 500.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti sportivi e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Fondo di Assistenza, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Fondo di Assistenza potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo l'impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Vigilanza)

Il Fondo di Assistenza, direttamente ovvero per il tramite del Direttore del Centro Sportivo, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli, anche di natura tecnica, saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il rappresentante del Fondo di Assistenza ovvero il Direttore del Centro Sportivo rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dal Direttore del Centro Sportivo dovranno essere tempestivamente segnalate al Fondo di Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto. Il Direttore del Centro Sportivo vigilerà, inoltre, sul rispetto del Regolamento del Centro Sportivo.

Articolo 17

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nel Capitolato. In particolare, non rispetti gli orari di servizio e l'impiego del personale previsto; non osservi le fasce di reperibilità richieste; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale nonché di quanto altro previsto dai capitolati;
- c) utilizzi prodotti d'uso o attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal capitolato, dal contratto e dalle normative di settore, o offerti in sede di gara;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato tecnico, nonché di altre normative.

Articolo 18

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 4 ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore del Centro Sportivo e comunicata, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore del Centro Sportivo all'Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 19

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, o il non regolare espletamento del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione o irregolarità anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto fa sorgere al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'Impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio, si verificassero inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 96,37 ad un massimo di € 321,23 giornaliero per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità di € 321,23 per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Le penalità determinate come indicato al comma che precede non potranno complessivamente superare il 10 %, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Ditta, che dovrà comunicare in forma scritta all'Ente le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ente o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Ente stesso procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 Codice Civile.

L'Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall'Impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

L'ammontare della penalità sarà recuperato sulla cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Ente, oltre a procedere all'applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, il Fondo di Assistenza potrà risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto all'Impresa; in tal caso a quest'ultima dovrà essere versata solo la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 20.

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, il Fondo di Assistenza potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato e del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 20

(Determinazione delle penalità)

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione o irregolarità, anche parziale, del servizio comporta una penalità di importo compreso tra € 9637 ed € 321,23 per ogni giorno di mancata o parziale erogazione del servizio, in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

Il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art.4. Resta inteso che l'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle sotto riportate inadempienze contrattuali:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- a) ove si verificano inadempienze, anche parziali, dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene applicata, in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite, una penale così quantificata:
- per ogni prestazione giornaliera, non eseguita: €96,37
 - per ogni prestazione settimanale non eseguita: €120,00
 - per ogni prestazione mensile non eseguita: € 214,15
 - per ogni prestazione bimestrale non eseguita € 225,00
 - per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 256,98
 - per ogni prestazione semestrale non eseguita € 321,23
- Il Fondo di Assistenza ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
- b) per ogni prestazione eseguita non conformemente ai capitolati di appalto, anche in modo parziale:
- per ogni prestazione giornaliera non regolarmente eseguita: €. 48,18
 - per ogni prestazione settimanale non regolarmente eseguita: € 60,00
 - per ogni prestazione mensile non regolarmente eseguita: €. 107,07
 - per ogni prestazione bimestrale non regolarmente eseguita: €. 112,50
 - per ogni prestazione trimestrale non regolarmente eseguita: €. 128,49
 - per ogni prestazione semestrale non regolarmente eseguita: €. 160,60
- c) per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), verranno applicate penalità pari a € 96,37 per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, l'Ente applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verificano i seguenti inadempimenti:

Inadempimento	Penale
ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	€ 321,23 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del servizio
ritardo nella consegna del <i>Piano dettagliato delle attività</i>	€ 160,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato tecnico
ritardo nella consegna del <i>Programma operativo delle attività</i>	€ 96,37 per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato tecnico
mancato utilizzo da parte del personale dell'Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento	€ 96,37 per ogni dipendente non in regola
mancata istituzione del registro delle presenze del presente contratto	€ 96,37 per ogni giorno di ritardo
mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito	€ 96,37 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cinque giorni dalla richiesta dell'Ente
numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto all'attività inferiore a quello previsto	€ 96,37 per ogni ora, o frazione di ora, non effettuata

L'eventuale risoluzione del contratto, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

Articolo 21

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo di Assistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore del Centro Sportivo o pervenute direttamente al Fondo di Assistenza, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con il Fondo di Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 9.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 22

(Disposizioni Antimafia)

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il Fondo di Assistenza recederà dal contratto stesso.

L'Impresa si impegna a presentare a richiesta del Fondo di Assistenza e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi delle leggi n. 1423/1956 e s.m.i., n. 575/1965 e s.m.i., n. 203/1991 e s.m.i., e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà del Fondo Assistenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 23

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2010.

Articolo 24

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto all'impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2010, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 25

(Sospensione del servizio e diffida ad adempiere)

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Per nessuna ragione l'Impresa può sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con il Fondo di Assistenza, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 (quindici) giorni, intimato dal Fondo di Assistenza a mezzo di raccomandata A.R., non abbia ottemperato; decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

Articolo 26

(Recesso e Risoluzione del contratto)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Il Fondo Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione del Centro Sportivo presso cui viene espletato il servizio oggetto dell'appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

Il Fondo Assistenza può dichiarare risolto il contratto:

- a) per inosservanza degli obblighi di cui agli artt.: art. 8 (Esecuzione in danno), 9 (Garanzie di esecuzione), 11 (Personale impiegato), 13 (Responsabilità dell'Impresa), 15 (Tutela contro azione di terzi), 19 (Sanzioni per le inadempienze), 22 (Disposizioni antimafia), 23 (Subappalto del servizio), 24 (Divieto di cessione del servizio), 25 (Sospensione del servizio e diffida ad adempiere), 29 (Riservatezza);
- b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fondo di Assistenza;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
- e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
- l) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
- m) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- n) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- o) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10.

Articolo 27

(Effetti della risoluzione e del recesso)

a) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto determinerà per il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

b) Effetti del recesso

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Fondo di Assistenza sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo di Assistenza.

c) Risoluzione per l'Impresa

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui il Fondo di Assistenza richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.

Articolo 28

(Spese contrattuali e oneri fiscali)

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, il Fondo Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Articolo 29

(riservatezza)

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, incaricati, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo Assistenza.

Articolo 30

(privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica, fiscale e per finalità gestionali.

Articolo 31

(domicilio legale)

A tutti gli effetti del contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Via _____ n. ____ - Cap. _____.

Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato al Fondo di Assistenza nelle forme previste dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 32

(controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Articolo 33

(Obbligatorietà del Contratto)

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della stipula, avrà effetto nei riguardi del Fondo di Assistenza solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo provvedimento di approvazione nei modi di legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Roma, _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA P.S.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
pro-tempore

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nonché negli allegati Capitolati.

Roma, _____

L'IMPRESA
